



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- Uff. III -

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI
LORO SEDI

AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
STATALI E PARITARI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
LORO SEDI

OGGETTO: Diplomi di stato - Esame di Stato a.sc.2014-2015.

Si fa presente che sono in corso di stampa presso l'Istituto Poligrafico dello Stato i modelli di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che riportano il riferimento al IV livello delle qualificazioni del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008, di cui all'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012. Tali modelli verranno successivamente consegnati, come di consueto, tramite l'Istituto Poligrafico, agli Ambiti Territoriali e quindi alle Scuole; essi verranno utilizzati anche per coloro che hanno sostenuto l'esame di Stato nel corrente anno scolastico sul previgente ordinamento. A seguire saranno rese disponibili alle scuole le funzioni dell'area SIDI di Gestione Alunni – Esiti Esami di Stato a.s. 2014/2015, che consentiranno di stampare i diplomi secondo il nuovo formato.

Si precisa che, sui diplomi di Stato afferenti al nuovo ordinamento, dovranno essere riportate le relative diciture di cui al D.M. 29 gennaio 2015, n.10, allegato D; sui diplomi rilasciati agli studenti che hanno sostenuto l'esame di Stato sul previgente ordinamento dovrà essere riportata, invece, la denominazione secondo la formulazione del previgente ordinamento.

Per quanto riguarda i diplomi in uso fino all'anno scolastico 2013/2014 e non utilizzati in quanto eccedenti il fabbisogno (è da controllare se per tutti i diplomati siano stati predisposti i diplomi, altrimenti occorre provvedervi), si precisa che tutti questi devono essere restituiti, previo annullamento, con nota di trasmissione a firma dei dirigenti scolastici, agli Ambiti territoriali, con indicazione del loro numero complessivo. Della venuta ricezione farà fede un verbale di consegna, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito conteggio congiunto. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve. La restituzione dei diplomi agli Ambiti territoriali e l'acquisizione di questi viene puntualmente annotata, dalle istituzioni scolastiche e dai detti Uffici, sui propri registri di carico e scarico (cfr. per analogia CM n.51/2010).

Si rammenta che, ai sensi dell'art.26, comma 14, dell'OM n.11 del 29 maggio 2015, fermo restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso in cui questi non siano disponibili per la firma prima del termine della chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

AD